



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

2.b.c. Personale universitario o appartenente alle istituzioni A.F.A.M. – Nomina come presidente di commissione d'esame

Scheda di partecipazione	Modello ES-2 (Allegato 4)
Modalità di presentazione e tempistica	Le schede di partecipazione come presidente nelle commissioni di esame (Modello ES-2) devono essere consegnate in formato cartaceo ai Rettori delle università o ai Direttori delle istituzioni A.F.A.M. entro il 31 marzo 2017 . Le stesse devono pervenire agli Uffici Scolastici Regionali entro il termine tassativo del 8 aprile 2017 .
Esclusioni	Per quanto riguarda le esclusioni, vedere paragrafo 2.d.b Disposizioni particolari - i divieti di nomina.
Avvertenze	Si raccomanda una attenta lettura delle istruzioni sulle modalità di compilazione riportate nell'Allegato 4 alla presente circolare, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze.

Procedura di controllo

I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni A.F.A.M. avranno cura di apporre, su ciascun modulo compilato dagli aspiranti alla nomina a presidente nelle commissioni di esame, il proprio visto a convalida della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far apporre il codice identificativo relativo all'Università, Politecnico o Istituto di appartenenza (come da allegati 8 e 9 alla presente circolare). Nell'apposito spazio predisposto sui moduli potranno, inoltre, essere formulate osservazioni circa i motivi di inopportunità alla nomina.

I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni A.F.A.M. non dovranno trasmettere le domande di coloro che si trovano nelle situazioni di cui al paragrafo 2.d.b Disposizioni particolari - divieti di nomina.

Si affida alla cortese collaborazione del Direttore Generale della Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, al quale la presente circolare è indirizzata per conoscenza, l'adozione di iniziative ritenute idonee a facilitarne la diffusione tra i docenti universitari, i direttori e i docenti delle istituzioni A.F.A.M.

2.c. Obblighi e facoltà del personale scolastico

2.c.a. Personale che ha l'obbligo di presentare la scheda di partecipazione come presidente (Modello ES-1)

Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come presidente:

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

2.c.b. Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidente (Modello ES-1 oppure Modello ES-2)

Hanno facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidenti:

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato d'istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
3. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
4. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
5. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'articolo 5 della L. n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata - con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
6. i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
7. i ricercatori universitari confermati;
8. i direttori delle istituzioni A.F.A.M.;
9. i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.;
10. i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'articolo 5 della L. n. 124/1999, e gli insegnanti di arte applicata, che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6/2007;
11. i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007. Non possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

presenza dei docenti medesimi durante gli esami (cfr. articolo 6, comma 1 D.P.R. n. 323/1998);

12. i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che siano in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007;
13. i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni: i docenti devono essere in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007;
14. i dirigenti e i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso) secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera f) della legge n. 425/1997, come da ultimo modificato.

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

Si fa, inoltre, presente che, per la nomina a presidente di commissione, l'articolo 4, comma 3, della legge n. 425/1997, legge speciale di settore che presiede alla composizione delle commissioni di esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, prevede un preciso ordine di priorità tra le categorie di personale ivi elencate. Pertanto, i dirigenti scolastici preposti ad istituti del primo ciclo possono aspirare alla nomina subordinatamente ai dirigenti scolastici preposti ad istituti del secondo ciclo, a condizione che siano in possesso di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Tale previsione nasce dalla ineludibile esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico al regolare svolgimento degli esami di Stato del primo ciclo e alla completa costituzione delle relative commissioni d'esame.

2.c.c. Personale che ha l'obbligo di presentare la scheda di partecipazione come commissario esterno (Modello ES-1)

Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come commissario esterno:

1. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in presenza di cui all'articolo 5 della L. n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell'offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali:
 - che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- che, pur non insegnando tali discipline, insegnano materie che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
 - che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico;
 - che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
2. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, – ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in presenza di cui all'articolo 5 della legge n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado:
- che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio;
 - che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

I codici delle classi di concorso (Tabelle A, C, D di cui al D.M. 39/1998) sono allegati alla presente circolare (Allegato 11).

2.c.d. Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione commissario esterno (Modello ES-1)

Hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissari esterni:

- i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in presenza di cui all'art. 5 della legge n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata;
- i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di materie della scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 6 del D.M. n. 6/2007 (equiparati alla posizione giuridica "F"/ "H"/ "I"/ "M" di cui all'allegato 7 alla presente circolare).

Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per commissario esterno, come già precisato per la nomina a presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico alunni con disabilità, che partecipano all'esame di Stato (cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323);